

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per la Società “**Francesco Giuliano & Figli – Società Semplice Agricola**” (P.I. 05656130654), in persona del legale rappresentante p.t., **Sig. Antonio GIULIANO**, rappresentata e difesa – come in atti – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

nell’ambito

del ricorso (R.G. n. 4442/2020) proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 610938 del 22.12.2020, con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno:

- “*non ha accolto le controdeduzioni relative ai seguenti criteri 1.2 (- 1 punto); 1.3 (-2 punti); 2.0 (-5 punti), 5.2 (- 5 punti) 5.3 (- 5 punti)*”;

- ha ritenuto che “*il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto, pari a 55 punti*”;

b – ove e per quanto occorra, delle risultanze della Commissione di riesame del 16.12.2020;

c – della nota 565908 del 27.11.2020, con la quale la P.A. ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame delle osservazioni del privato;

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali,

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande

ammesse e finanziabili.

***** ***** *****

FATTO

1 – Noti i dati di fatto al centro della vicenda, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra gli altri, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania:

- ha attribuito alla domanda di sostegno della ricorrente un punteggio di 55 punti, **in luogo dei 73 ottenuti all'esito dell'autovalutazione**;
- ha ricompreso, detta domanda di sostegno nell'Allegato C ovvero tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

2 – In pendenza del gravame, muovendo dall'*“esigenza di dover ripristinare, laddove fosse manchevole, la partecipazione al procedimento amministrativo secondo la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90”*, con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020, la Regione Campania ha disposto il riesame delle osservazioni depositate.

3 – Muovendo da tale presupposto, avendo la società ricorrente censurato con il ricorso introduttivo, tra gli altri, proprio la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 565908 del 27.11.2020 la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni depositate dalla ricorrente in data 28.02.2020 e non valutate.

4 – In riscontro, la società deducente ha depositato apposita memoria, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo, pure allegato.**

Nulla.

5 – Con il provvedimento impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato** - la P.A.:

- *“non ha accolto le controdeduzioni relative ai seguenti criteri 1.2 (- 1 punto); 1.3 (-2 punti); 2.0 (-5 punti), 5.2 (- 5 punti) 5.3 (- 5 punti)”*;
- ha ritenuto che *“il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto, pari a 55 punti”*.

In altri e più chiari termini, la P.A. si è limitata a confermare la precedente determinazione.

6 – Ma tale provvedimento, al pari di quello impugnato con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE' AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto – **ed ancora una volta** - illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea

motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 27.11.2020.

In riscontro, a detta comunicazione la società ricorrente:

- in pari data, ha depositato apposita memoria con la quale ha chiesto di *“tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso”* in sede di provvedimento conclusivo;
- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, dare piena ed effettiva partecipazione del privato ed evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando – ancora una volta – le finalità dell’art. 10 *bis*

della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel provvedimento impugnato laddove conferma che *“la commissione incaricata ha proceduto al riesame delle – **sole** - controdeduzioni, presentate dalla ditta”*.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 27.11.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell'ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire l'effettiva partecipazione del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento*

amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO

**ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE -
ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA'**

2.1 – Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

Con riferimento a ciascun rilievo opposto, si rappresenta quanto segue.

***** ***** *****

A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 2 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 1.3

a.1 – La P.A. ha ritenuto di non potere attribuire i **2 punti** per il criterio 1.3 in quanto *“l’azienda è in possesso del documento giustificativo, ma non è in possesso del certificato di conformità”*.

Senonchè, in presenza, il dato è pacifico, del *documento giustificativo*, non è dato comprendere perché mai la Regione non abbia attribuito tale punteggio.

Il dato è assorbente.

a.2 – Fermo quanto sopra, in un doveroso spirito collaborativo, oltre che difensivo, si osserva quanto segue.

Il diritto all’attribuzione di tale punteggio muove dalla lettura della scheda dei criteri di selezione di cui al bando.

Questa la dicitura: **“Azienda aderente a sistemi di *produzione* certificata Biologica”**.

Il riferimento, cioè, è alle **modalità di produzione ovvero all’azienda**.

La certificazione del prodotto destinato alla commercializzazione con la dizione “biologico” è una fase distinta, successiva e soltanto eventuale.

a.3 - Sul punto, pochi brevi cenni in ordine al regime normativo effettivamente applicabile.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Regolamento CE 834/2008, recante la disciplina in tema di produzione biologica ed etichettatura.

In particolare, come chiarito al Titolo I – art. 1 – comma 2, ambito di applicazione, **detto Regolamento reca una disciplina del tutto distinta**

per quanto concerne:

- **la produzione, preparazione e distribuzione;**
- **etichettatura e pubblicità.**

A fronte di due distinti ed autonomi ambiti di applicazione, il Regolamento prevede due distinte ed autonome discipline:

- **Titolo III**, “*norme di produzione*”;
- **Titolo IV**, “*etichettatura*”.

Ancora una volta due distinti ed autonomi ambiti.

Tale distinzione trova ulteriore conferma nelle norme di attuazione, di cui al successivo art. 38 il quale, ancora una volta, prevede norme autonome per la produzione – Titolo III – e l’etichettatura – Titolo IV.

La verifica del rispetto di detta disciplina, per ciascuno degli ambiti sopra esposti, è certificata nel Documento Giustificativo di cui all’art. 29.

L’iscrizione all’albo degli operatori biologici italiani, cioè, avviene sulla base della previa acquisizione di detto *Documento Giustificativo* il quale, a norma del **Reg. CE 834/07 (art. 29.1)**, **certifica la conformità dell’unità produttiva ovvero dell’attività, delle strutture e dei territori alle prescrizioni in materia di sistemi di produzione biologica. In questa fase, cioè, il riferimento è all’azienda, non ancora ai prodotti.**

Per l’effetto, il ciclo di conversione dell’azienda al biologico deve considerarsi concluso in virtù di detto documento il quale, pertanto, attesta la definitiva adesione dell’azienda ai sistemi di produzione biologica.

Ulteriore e solo eventuale *step* è quello relativo al rilascio del documento giustificativo / certificato di conformità per l’etichettatura.

Detto documento attiene ai prodotti ovvero alla fase di relativa commercializzazione e pubblicità al consumatore.

Tale circostanza è stata confermata dalla stessa P.A., la quale nell’ambito del provvedimento impugnato ha ritenuto che “*il certificato di conformità*

risulta, invece, **necessario per poter utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali**, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico; tale Certificato di Conformità **deve quindi essere sempre richiesto dall'operatore prima di immettere sul mercato i propri prodotti con riferimento alla produzione biologica**".

E ciò, ferma la conformità dell'azienda e dell'attività *al biologico*, come certificato dal Documento Giustificativo.

a.4 – Né vale, in contrario, ritenere che “*non risulta possibile concedere il punteggio relativo al criterio 1.3, in quanto l'azienda non poteva e non era in possesso del relativo certificato di conformità, in contrasto con quanto previsto dal bando che stabilisce in maniera esplicita il possesso del citato certificato, al fine di attribuire i 2 punti esclusivamente a quelle aziende che dimostrino documentalmente di potere commercializzare prodotti bio*”.

La previsione di cui al “Criterio di selezione 1.3”, nel prevedere l'iscrizione “*nell'elenco degli operatori biologici italiani e quindi è il possesso del certificato di conformità*”, per l'attribuzione dei 2 punti, attiene:

- all'iscrizione all'albo degli operatori biologici;
- al certificato di conformità **dell'unità produttiva**;
- **non anche al successivo e solo eventuale certificato di conformità dei prodotti ai fini dell'etichettatura e pubblicità**.

Tale ricostruzione trova conferma nella stessa formulazione letterale del bando dal quale è desumibile che:

- il certificato richiesto è proprio quello presupposto all'iscrizione all'albo ovvero il certificato relativo all'unità produttiva;
- il successivo certificato di conformità dell'etichettatura, invece, costituisce un *quid pluris*, non necessario per l'inserimento nell'elenco degli operatori biologici e, quindi, per l'attribuzione del punteggio *de quo*.

a.5 - Ma non solo.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma in apposita F.A.Q. istituzionale, pubblicata sul sito della Regione Campania, nella sezione dedicata alla Misura 4.1.1, **aggiornata al 22.02.2019**.

In particolare, al punto 8) “*Criteri di selezione*” alla domanda 8.2 del **29.09.2016**: “... *in caso di partecipazione al Bando Misura 4.1.1., può ottenere punteggio se in possesso di una certificazione equivalente emessa da un accreditato Ente Certificatore Biologico?*” la risposta è la seguente “*Indipendentemente dall’Ente certificatore, **per l’attribuzione del punteggio pari a 2 punti, inerente al criterio di selezione n. 1.3 “Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica”, è necessario che l’azienda risulti iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani***”.

Con detto quesito, cioè, è stato chiarito il criterio di interpretazione per l’attribuzione dei 2 punti ovvero **la sola iscrizione nell’albo degli operatori biologici.**

Alcun riferimento al successivo certificato di conformità del prodotto.

a.6 – Ed ancora.

La correttezza di tale ricostruzione trova ulteriore conferma in un’attenta lettura dell’effettiva portata delle modalità di attribuzione del punteggio.

Il riferimento va alla dicitura di cui alla seconda colonna della scheda a pag. 67 dei criteri di selezione allegati al bando: “*il richiedente deve indicare espressamente che l’azienda è iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani **e quindi** è in possesso del certificato di conformità*”.

In altri e più chiari termini, il certificato di conformità ivi previsto non è un certificato ulteriore e diverso – ovvero quello relativo ai prodotti – ma è quello comprovante la conformità dell’azienda alle prescrizioni in tema di operatori biologici: “*l’azienda è iscritta ... **e quindi** è ...*”.

Acclarata l'iscrizione all'albo, l'azienda è “*quindi ... in possesso del certificato di conformità*”.

a.7 - Muovendo da tale ricostruzione, il ricorrente ha diritto ai suddetti 2 punti avendo allegato alla domanda **il documento giustificativo rilasciato attestante l'adesione certificata al sistema di produzione biologico “e quindi è in possesso del certificato di conformità”.**

***** ***** *****

B - SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 2

b.1 – La Regione Campania ha previsto l'attribuzione di tale punteggio per le “*imprese operanti in **zone montane o con vincoli naturali o** altri vincoli specifici*”.

b.2 – L'azienda della società ricorrente ha la propria sede nel Comune di San Cipriano Picentino.

Trattasi di Comune ricompreso, dalla stessa P.A., nell'ambito dell’“*Allegato 1 al PSR della Regione Campania – Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014 – 2020*”, nella “**Macro-area C: Aree rurali intermedie**”.

Tale macro-area, come ulteriormente chiarito dalla Regione Campania nell'ambito di detto allegato 1, ricomprende le zone che “*includono i comuni rurali di collina e **montagna** a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio (urbanizzati di collina e di montagna, significativamente e prevalentemente rurali di collina (nelle regioni centro-settentrionali), relativamente rurali di montagna)*”.

Muovendo da tale presupposto è evidente che l'azienda della ricorrente è ricompresa nell'ambito di un comune “... *operant(e) in zone montane*”.

È pacifica in atti e tra le parti, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 2.

b.3 – Né vale, in contrario, sostenere che “*il fatto che il Comune di San*

Cipriano Picentino sia perimetrato in Macroarea C (Aree rurali intermedie), non rileva ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio 2 ... tale classificazione non rientra tra quelle previste dal bando che, per l'assegnazione del punteggio relativo al criterio in oggetto, viene riconosciuto ai territori che ricadono in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE".

Questo il criterio di selezione.

Principio di selezione n. 2: Localizzazione geografica

<i>Obiettivo/i di misura correlati</i>	<i>Obiettivo trasversale (innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)</i>	<i>Fabbisogno/i correlati</i>	<i>Peso</i>
Ridurre gli svantaggi economici connessi alla realizzazione dei processi produttivi nelle zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici	Innovazione	F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale;	5

Criteri di selezione pertinenti

<i>Descrizione</i>	<i>Declaratoria e modalità di attribuzione</i>	<i>Punteggio</i>		<i>Collegamento logico al principio di selezione</i>
		<i>Sì</i>	<i>No (zero)</i>	
Imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici	Il possesso del requisito è accertato dal fascicolo aziendale disponibile su SIAN. Il punteggio è attribuibile se la maggior parte della SAT ricade nel territorio regionale riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020)	5	0	Si ritiene necessario favorire le aziende operanti in territori "svantaggiati" per garantire la loro permanenza in tali ambiti per garantire il presidio del territorio ed evitare il rischio di ulteriore spopolamento di tali aree

Con tale previsione, cioè, il bando ha previsto l'attribuzione del relativo punteggio alle imprese operanti:

- **o** in zone montane;
- **o** con vincoli naturali;
- **o** con altri vincoli specifici.

Le ipotesi solo alternative.

Con la ovvia conseguenza:

- il punteggio va sicuramente attribuito alla società ricorrente, essendo l'area di intervento ricompresa in zona montana;
- in ogni caso è sufficiente, come ricorre nella specie, qualsivoglia vincolo

naturale o specifico affinché venga attribuito tale punteggio.

b.4 - Ma non solo.

La fondatezza di tale censura trova conferma anche nella seguente circostanza.

Il Comune di San Cipriano Picentino fa parte della Comunità Montana “*Monti Picentini*”.

Tale circostanza assume portata dirimente.

Ed invero:

- da un lato, conferma la riconducibilità dell’azienda alle “*imprese operanti in **zone montane***”;
- dall’altro, dà conto della sussistenza su detta area di “***vincoli naturali***” connessi per le aree montane del tipo.

***** ***** *****

C - SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.2

c.1 – La P.A. ha, poi, ritenuto di non attribuire alla società ricorrente i 5 punti di cui al criterio di selezione 5.2.

E ciò, in quanto “*la ditta non ha sottoscritto nessuna polizza assicurativa in contrasto col bando, con la citata circolare (215079/2019) e con la citata FAQ 3.08*”.

c.2 – In contrario, si rappresenta quanto segue.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 5.2 – *recte*, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la “***richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*”.

5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 31 punti)		
Descrizione	modalità di attribuzione	Punteggio
Favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende	L'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale.	
	Sostenibilità economica	
	a) La valutazione prende a base il rapporto fra il costo complessivo del progetto e la produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti): costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre-investimento)	
	Inferiore o uguale a 1	12
	Superiore a 1 e inferiore o uguale a 2	10
	Superiore a 2 e inferiore o uguale a 3	6
	Superiore a 3 e inferiore o uguale a 4	5
	Superiore a 4	4
	b) richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁹ o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	5
	c) Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)	5
	Valutazione del Business Plan presentato che deve avere un RO maggiore di zero nell'anno di entrata a regime del progetto ¹⁰ .	
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo $\geq 30\%$	9
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 20 e $< 30\%$	6
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 10 e $< 20\%$	3
	Incremento della redditività aziendale $< 10\%$	0

c.3 – Il criterio è univoco.

Del pari è univoca detta previsione (lett. b di cui sopra).

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, la società ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I..

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

c.4 – Né varrebbe, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell'attribuzione del punteggio la ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la polizza.

E ciò, prima di tutto in quanto **la sottoscrizione non è richiesta dal bando.**

Il dato è pacifico.

In ogni caso, in quanto **né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis.**

c.5 – Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che **“le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa;**

*Considerato che **su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq**”* (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Ed ancora:

- “Ritenuto che, prima facie, **il ricorso appare suffragato dall’elemento del fumus boni iuris, atteso che:**

a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni” (si cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 115 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 114 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 113 del 14.01.2021).

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto della società ricorrente a conseguire i punteggi a torto decurtati.

D - SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.3

d.1 – La P.A., infine, non ha riconosciuto i 5 punti di cui al criterio 5.3.

E ciò, in quanto, a suo dire, “non si riscontrano investimenti materiali ed immateriali tesi a favorire strategie di filiera corta. La semplice realizzazione di un’avanserra per la prima lavorazione e conservazione del kiwi, non è un investimento che tende a favorire la strategia di filiera corta ... L’investimento proposto non rappresenta nemmeno una soluzione organizzativa per la propria OP”.

d.2 – Il rilievo è errato.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al bando.

In particolare, per il criterio 5.3 è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 5 punti sono richiesti *“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta **ovvero** investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”*.

Nulla di più.

Muovendo dalla lettura di detta previsione, cioè, la Regione ha previsto l'attribuzione di detto punteggio:

- agli investimenti volti a favorire la filiera corta;
- **o, in alternativa**, agli investimenti volti ad adeguare *le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P. ...)*”.

d.3 – Nella specie, la ricorrente è socia della O.P. Gianfrutta ZANI.

Tale circostanza è pacifica in atti e tra le parti.

Muovendo da tale presupposto è evidente che le finalità richieste dal bando sono, dunque, traggurdate.

L'adesione alla O.P., in uno alla realizzazione di un impianto serricolo ed all'acquisto di un parco macchine, rientra proprio tra gli *“investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole”*.

Detta adesione, infatti, permetterà di ottenere prodotti con elevati standard qualitativi e favorire l'accesso a nuovi mercati proprio in virtù delle scelte di marketing comuni date dalla O.P..

d.4 – Ma non solo.

Detta strategia commerciale – a differenza di quanto assunto dalla P.A. - è finalizzata **anche** a *favorire le strategie di filiera corta*, **presupposto**

ulteriore ed autonomo per l'attribuzione di tale punteggio.

Ed invero, per effetto dell'adesione all'O.P. la ricorrente, oltre "*ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento*" e, quindi, ottenere una più ampia modalità di offerta, ha anche la possibilità di *tagliare* alcuni passaggi / intermediari tra il produttore ed il consumatore.

Dunque, sono rispettate pure le finalità connesse alla filiera corta.

Sotto altro profilo:

- il progetto in oggetto ha previsto la realizzazione di una cella frigo per la conservazione dei prodotti aziendali e garantire la qualità e le quantità delle produzioni a servizio dell'OP; e ciò, dunque, **escludendo il trasporto della merce prodotta in altri stabilimenti ai fini della conservazione, prima della relativa lavorazione e commercializzazione;**

- nel BPOL, la società ricorrente ha chiarito che il progetto è finalizzato ad adeguare l'intera produzione alle richieste della OP e per ampliare i mercati di riferimento.

E ciò, eliminando, appunto, passaggi intermediari.

Muovendo da tali presupposti è evidente che risultano rispettate anche le finalità della filiera corta.

d.5 – Sul punto, sia pur in relazione ad una domanda relativa alle reti di impresa, è intervenuta una F.A.Q. istituzionale a chiarire:

“8.22.D. [08.11.2016] Si chiede, relativamente ai criteri di selezione, in particolare, riguardo agli investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate, se la previsione di un investimento immateriale quale la creazione di una rete di imprese che abbia come obiettivo quello di promuovere i prodotti aziendali, inserita nel progetto tramite l'acquisizione di tre preventivi

rilasciati da altrettanti Notai permetta di ottenere i relativi punteggi previsti dalle misure 4.1.1 e 4.1.2.

8.22.R. **Il punteggio è attribuito agli investimenti compresi nel progetto di miglioramento finalizzati ad adeguare le modalità di offerta, ovvero ad avvantaggiarsi di più favorevoli condizioni di mercato, rese possibili dalle partecipazioni all'associazione o alla rete**”.

Ciò è quanto è accaduto nella specie.

Muovendo da tali considerazioni è evidente che il requisito richiesto ai fini dell'attribuzione dei punti in esame deve ritenersi pienamente soddisfatto.

Segue l'illegittimità della mancata attribuzione.

***** ***** *****

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

3.1 – Un'ultima precisazione.

A seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame, la società ricorrente, ai fini di una complessiva soluzione della vicenda e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha trasmesso anche il ricorso introduttivo.

Nell'ambito di detto ricorso, la ricorrente ha censurato l'illegittimità delle disposte proroghe.

Tali censure, **che qui devono intendersi integralmente riportate ed a cui si rinvia per sinteticità**, sono state completamente ignorate dalla P.A..

Nessuna motivazione in relazione al mancato accoglimento di dette censure.

E ciò, ad ulteriore conferma:

- della violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- del fatto che la P.A. si è limitata a confermare il precedente provvedimento impugnato.

IV - SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL'EFFETTIVA AMMISSIONE DEL RICORRENTE AL FINANZIAMENTO

4.1 – Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la domanda della ricorrente sarebbe non solo ammissibile, ma finanziabile.

Il punteggio cui ha diritto la ricorrente è pari a **72 punti**.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 64.

Nella graduatoria da ultimo adottata la domanda della ricorrente risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a **55 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo, in tal modo permettendo alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria e, dunque, veder il proprio progetto direttamente finanziato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga il riesame dell'istanza sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti allegati ovvero che ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi i motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 02.02.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO